



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 26 luglio 2019

Nullità delle notifiche agli eredi se non effettuata al domicilio fiscale de cuius

Conferma della Cassazione con sentenza 15437 del 7 giugno 2019.

Fondamentale **principio di diritto** della Cassazione sul tema della notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è **causa di nullità assoluta e insanabile** laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente.

Come da norma, **l'art. 65, comma 2 del DPR 600/1973** prevede che gli eredi devono comunicare (*direttamente o a mezzo RAR all'Ufficio competente per domicilio fiscale del de cuius*) le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.

"La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n. 26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius" a completamento della disciplina il successivo comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che; almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2".

Pertanto, la Cassazione precisa *"Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente ... ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché' relativo ad un soggetto non più esistente, e' causa di **nullità assoluta ed insanabile** della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).*